

FONDAZIONE CASA di ENZO FERRARI MUSEO

CODICE ETICO

INTRODUZIONE

La Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo (di seguito Fondazione) è una Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro costituita in data 29 gennaio 2003 ed i cui soci fondatori sono il Comune di Modena, la Provincia di Modena, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Modena e la Ferrari S.p.A. La Fondazione ha, quale scopo statutario, quello di valorizzare, promuovere e tutelare l'immagine, la storia e l'opera di Enzo Ferrari espressa nella progettazione e produzione di veicoli a motore nelle diverse formule sportive del mondo delle corse e di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico – culturale, tecnico e industriale dell'auto sportiva di cui E. Ferrari è stato uno dei più grandi protagonisti.

La Fondazione si propone, inoltre, di diffondere la ricerca e la conoscenza della cultura del restauro e della conservazione dei veicoli a motore di particolare valore storico, attraverso un programma di iniziative, di scambi culturali, di manifestazioni e ogni altra attività utile alla promozione di confronti con altre Associazioni, Enti e organizzazioni anche private presenti nella realtà italiana, europea ed internazionale; realtà nelle quali fu direttamente coinvolto e partecipe E. Ferrari e le sue realizzazioni.

Per la realizzazione di tali scopi, la Fondazione riunisce i migliori esperti nazionali ed internazionali, nonché le risorse organizzative per la realizzazione, tra gli altri, di un progetto fondamentale: creazione, finanziamento e gestione di una struttura museale intitolata "Museo Casa Enzo Ferrari" (di seguito Museo) che è stata realizzata nella città di Modena in un'area comprendente la casa natale di E. Ferrari, nonché il sostegno della stessa, anche qualora la Fondazione ritenesse opportuno concedere l'utilizzo del nome, ma non gestire direttamente il museo e le attività connesse.

Pertanto, la Fondazione, con l'apertura del Museo al pubblico, di fatto adempie ai propri compiti statutari di conservazione, valorizzazione e massima fruizione dei beni di volta in volta esposti all'interno del complesso museale.

La Fondazione è particolarmente attenta a promuovere l'applicazione dei principi etici alla propria attività e far sì che tali principi etici divengano un patrimonio comune, conosciuto ed osservato anche da tutti i soggetti terzi che a qualunque titolo entrano in contatto con la Fondazione e le attività da questa realizzate.

L'attenzione della Fondazione alla promozione di una condotta etica si è concretizzata, innanzitutto, nella redazione del presente documento, i cui contenuti sono stati elaborati anche sulla base del Codice Etico ICOM; l'aggiornamento del presente Codice Etico è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2014.

Il Codice Etico è un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare le attività della Fondazione ed orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali la Fondazione entra in contatto nel corso della sua attività, con l'obiettivo di far sì che ad efficienza ed affidabilità si accompagni anche una condotta etica. In tale ottica, la Fondazione ha affidato, tramite convenzione con scadenza dicembre 2025, la "gestione commerciale" del Museo Casa Enzo Ferrari alla Ferrari S.p.A. (nel proseguo, il "gestore museale") la quale ha preso visione del Codice Etico allora in vigore.

Nel redigere il Codice si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni fornite da Confindustria, la quale ha elaborato delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. M.O.G.C.) da adottare in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle società. Tali Linee Guida prevedono, tra le componenti più rilevanti del sistema di controllo, l'adozione di un Codice Etico e raccomandano che le componenti del sistema di controllo siano informate ad una serie di principi di cui, nella predisposizione del presente Codice, si è tenuto conto. Il

presente Codice Etico, pertanto, risulta una componente fondante del modello organizzativo e del sistema di controllo interno della Fondazione, nel convincimento che l'etica nella conduzione delle attività istituzionali sia alla base del successo dell'attività di impresa.

ARTICOLO 1 - DESTINATARI E VALORI

Il presente Codice è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori, a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Fondazione e, in generale, di tutti coloro con i quali la Fondazione entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito i "Destinatari").

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, sia in Italia sia all'estero, fanno propri i principi del Codice Etico, ispirandosi a valori di imparzialità, correttezza e trasparenza e rispettando la normativa vigente.

ARTICOLO 2 - RELAZIONI INTERNE

La Fondazione riconosce il valore delle risorse umane, attraverso la tutela della loro integrità fisica e morale e favorendo un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali.

I Destinatari interagiscono fra loro evitando ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali e tenendo una condotta improntata al rispetto della buona educazione.

Le relazioni tra i Destinatari sono improntate al rispetto della persona in quanto tale e dell'attività da essa svolta all'interno dell'organizzazione.

ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I Destinatari agiscono lealmente, secondo buona fede, con diligenza, efficienza e correttezza, improntando la propria condotta alla cooperazione e collaborazione reciproca, nel rispetto delle procedure interne. L'attività di ogni soggetto è ispirata alla volontà di accrescere le proprie competenze e migliorare la propria professionalità.

Ogni attività svolta per conto della Fondazione è tesa esclusivamente al soddisfacimento degli interessi della stessa. Pertanto eventuali situazioni di conflitto tra l'interesse personale e quello della Fondazione vanno evitate o, quantomeno, preventivamente comunicate.

A tutela del patrimonio aziendale, i dati e le informazioni trattati in esecuzione dell'attività svolta vengono mantenuti riservati.

Nei rapporti di affari con i terzi sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Fondazione.

ARTICOLO 4 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO

La redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile rispetta le leggi e le regolamentazioni vigenti, adotta le prassi ed i principi contabili più avanzati e s'ispira al

principio della trasparenza nei rapporti con gli stakeholders, rappresentando fedelmente i fatti di gestione secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne.

ARTICOLO 5 - RAPPORTI CON I FORNITORI

La scelta dei fornitori si ispira a principi di obbiettività, competenza, economicità, partecipazione, trasparenza e correttezza, nel rispetto delle relative procedure interne.

Le procedure di scelta sono state attuate in osservanza delle normative applicabili e tramite l'approvazione, avvenuta in 21 maggio 2012 ad opera del Consiglio di Amministrazione, delle c.d. "Linee di indirizzo per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti", consultabili sul sito istituzionale "fondazioneenzoferrari.it"

Ai fornitori è richiesto il rispetto (i) delle leggi, usi e consuetudini in materia di lavoro vigenti nel proprio paese, (ii) del divieto, in sede di assunzione del personale, di ogni discriminazione di razza, nazionalità, sesso e religione, (iii) del divieto, nell'espletamento della propria attività, di utilizzazione di manodopera infantile o di detenuti non consenzienti.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le relazioni della Fondazione con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Fondazione.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni interne a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel rispetto delle procedure interne.

Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti, i Destinatari si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON ADERENTI, FINANZIATORI E SPONSOR

La Fondazione impronta la propria condotta nei rapporti con gli aderenti, i finanziatori e gli sponsor a principi di massima trasparenza e correttezza. La Fondazione si impegna a rispettare la privacy degli aderenti e degli sponsor e a gestire i fondi da essi corrisposti in modo consono alle loro indicazioni. La Fondazione si impegna a fornire a ciascun potenziale sponsor una serie di informazioni dettagliate sulla Fondazione stessa e sulle sue attività.

La Fondazione si impegna a rispettare i diritti degli aderenti, dei finanziatori e degli sponsor come segue:

- fornendo informazioni dettagliate sulla missione della Fondazione, sul modo in cui i fondi verranno utilizzati, nonché attestando la propria abilità di usare i fondi per gli intenti stabiliti;
- fornendo informazioni sull'identità dei membri del consiglio di amministrazione e assicurandosi che questi siano in grado di svolgere senza alcuna restrizione il loro ruolo tutelare;
- mettendo a disposizione la versione più aggiornata del bilancio di esercizio;

- assicurandosi che i fondi vengano usati per gli intenti stabiliti;
- offrendo agli aderenti, ai finanziatori e agli sponsor il giusto riconoscimento;
- assicurandosi che tutte le informazioni riguardanti le donazioni vengano trattate con il dovuto rispetto e segretezza e rispettando la normativa vigente.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEL "MUSEO ENZO FERRARI - MEF"

La Fondazione, per il tramite del Museo Casa Enzo Ferrari (di seguito Museo) assicura la conservazione, la fruizione, l'interpretazione e la valorizzazione dei beni e delle collezioni esposte a beneficio della collettività e del suo sviluppo.

A tal fine la Fondazione, per il tramite del Museo, custodisce testimonianze primarie per creare e sviluppare la conoscenza e per fornire opportunità ad altri istituti e servizi pubblici.

In tale ottica, la Fondazione opera in stretta collaborazione con i soggetti terzi e/o le comunità da cui provengono le collezioni e con le comunità di riferimento.

La Fondazione, nel rispetto delle normative applicabili, può concedere in uso la "gestione commerciale" del Museo Enzo Ferrari ad eventuale soggetto terzo, ritenuto idoneo per competenza, capacità di gestione e professionalità; tale soggetto terzo può anche essere individuato in uno dei soci istituzionali, se in possesso delle citate qualità.

Nell'ipotesi in cui la "gestione commerciale" sia stata esternalizzata, la Fondazione avrà cura di impegnare il gestore museale al rispetto di tutte le cautele e garanzie di cui al presente Codice Etico.

ARTICOLO 9 - STRUTTURE DEL MUSEO

La Fondazione è tenuta a garantire, anche attraverso il gestore museale, spazi adeguati e condizioni ambientali in grado di consentire al Museo di svolgere le funzioni essenziali previste dalla sua missione.

La Fondazione è tenuta a garantire, anche attraverso il gestore museale, che il Museo e le sue collezioni siano accessibili a tutti, in orari ragionevoli e periodi regolari. Particolare riguardo va osservato nei confronti delle persone con esigenze specifiche.

La Fondazione è tenuta a garantire, anche attraverso il gestore museale, il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza e accessibilità relative al personale e ai visitatori. E' inoltre tenuta a stabilire e mantenere, anche attraverso il gestore museale, misure atte a proteggere il pubblico, il personale, le collezioni e le altre risorse del Museo dalle calamità naturali o da quelle provocate dall'uomo.

La Fondazione è tenuta ad assicurare, anche attraverso il gestore museale, adeguate misure di sicurezza a protezione delle collezioni contro il furto e i danni nelle aree espositive, nelle mostre, nelle aree di lavoro o di deposito e durante il trasporto.

Qualora le collezioni siano assicurate da una compagnia privata, la copertura dai rischi dovrà essere adeguata e dovrà includere gli oggetti in transito, in prestito o comunque posti sotto la responsabilità del Museo.

ARTICOLO 10 - PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è tenuta a garantire che ogni decisione nei confronti del proprio personale sia presa in conformità con le norme e le procedure di legge.

A tutto il personale vanno garantite adeguate occasioni di formazione continua e crescita professionale per mantenerne l'efficacia operativa.

La Fondazione è tenuta, nel caso in cui intenda favorire il lavoro volontario, a dare adeguata trasparenza a tale politica anche al fine di favorire l'interazione efficace tra i volontari e il personale del museo.

La Fondazione deve garantire che i volontari che svolgono attività museali abbiano piena conoscenza del presente Codice Etico e delle leggi applicabili.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE

La Fondazione possiede un patrimonio documentale costituito dal Centro di Documentazione digitale, comprendente materiali fotografici, audiovisivi e documentali. Svolge un'attività che comporta la catalogazione e archiviazione sistematica di tutti i materiali audiovisivi raccolti nel corso dell'attività di gestione del Museo.

Il materiale archiviato riguarda la vita di Enzo Ferrari e la storia dell'automobilismo modenese ed in parte è stato esposto nel Museo e in parte utilizzato per i cataloghi pubblicati dalla Fondazione.

La Fondazione ha la responsabilità di rendere quanto più disponibile e accessibile il patrimonio documentale senza venire meno alle limitazioni dovute a motivi di riservatezza e sicurezza.

ARTICOLO 12 - ESPOSIZIONI

Esposizioni permanenti e mostre temporanee, materiali o virtuali, devono corrispondere alla missione, alle politiche e agli obiettivi dichiarati dalla Fondazione. Non devono compromettere né la qualità, né la salvaguardia, né la conservazione dei beni e delle collezioni.

La Fondazione deve garantire, anche per il tramite del gestore museale, che le informazioni fornite nelle esposizioni permanenti e temporanee siano fondate ed esatte.

La Fondazione, anche per il tramite del gestore Museale, deve evitare di esporre o usare in altro modo materiali di provenienza incerta o ignota, nella consapevolezza che l'uso o l'esposizione di tali oggetti possono essere interpretati quale consenso e incoraggiamento dato dal museo al traffico illecito del patrimonio culturale.

Le informazioni pubblicate dalla Fondazione, anche per il tramite del gestore museale, in qualsiasi forma, devono essere documentate ed esatte.

Le pubblicazioni non devono mai compromettere gli standard qualitativi dell'istituzione museale.

La realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti presenti nelle collezioni non deve danneggiare l'integrità degli originali.

Ogni copia deve essere permanentemente segnalata in quanto facsimile.

ARTICOLO 13 - CONDOTTA PROFESSIONALE

I dipendenti e/o i collaboratori della Fondazione sono tenuti a rispettare le norme e le leggi in vigore, nonché a garantire la dignità e il prestigio della loro professione.

I dipendenti e/o i collaboratori della Fondazione hanno l'obbligo di attenersi alle politiche e alle procedure dell'istituzione cui appartengono e collaborano.

Possono tuttavia opporsi legittimamente a pratiche ritenute pregiudizievoli per la fondazione, per la professione o per l'etica professionale.

La lealtà nei confronti dei colleghi è una responsabilità professionale primaria e deve fondarsi sul rispetto dei principi etici fondamentali che si applicano alla professione nel suo complesso.

I dipendenti e/o i collaboratori della Fondazione devono conformarsi al presente Codice Etico.

I dipendenti e/o i collaboratori della Fondazione devono tenere riservate le informazioni confidenziali ricevute nell'esercizio della loro professione.

La riservatezza non può ostacolare l'obbligo giuridico di coadiuvare le forze di polizia o altre pubbliche autorità incaricate di indagare su beni che potrebbero essere stati rubati o illegalmente acquisiti o illegalmente trasferiti.

ARTICOLO 14 - CONFLITTI D'INTERESSE

Il personale e/o i collaboratori della Fondazione non devono accettare doni, favori, prestiti o godere di vantaggi personali offerti in relazione ai compiti svolti nell'ambito delle attività della fondazione. Nel caso in cui la cortesia professionale esiga che si offra o si accetti un dono, questo deve sempre avvenire a nome dell'istituzione interessata. Pur avendo diritto a una certa autonomia, il personale della Fondazione e/o i collaboratori deve essere cosciente che nessun interesse professionale o attività personale può essere completamente disgiunto dall'istituzione per cui lavorano. Essi non devono intraprendere altra attività remunerata o accettare incarichi esterni che siano in conflitto o possano essere considerati in conflitto con gli interessi della Fondazione.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Qualsiasi violazione del presente Codice può essere in qualunque momento segnalata al Presidente della Fondazione e/o all'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, che si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

ARTICOLO 16 - SANZIONI

I dipendenti e/o collaboratori della Fondazione, considerano l'osservanza delle norme del presente Codice Etico parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali. Pertanto la loro violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni. Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro. Relativamente agli Amministratori ed ai Sindaci, la violazione delle norme del Codice può comportare l'adozione, da parte rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci. La violazione del Codice da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e da altri destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave, tale da determinare, nel caso in cui tale rapporto sia regolato da un contratto, la risoluzione del contratto, nel rispetto della legge e del contratto e fermi restando il diritto al risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si configuri un'ipotesi di reato.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA E DISCLOSURE

La Fondazione, anche per il tramite del gestore museale, si impegna a fornire informazioni complete e in tempo reale al pubblico, ai media e gli stakeholders e a rispondere in tempi brevi

a richieste di informazione, purché ragionevoli. Tutte le informazioni riguardanti la Fondazione dovranno riflettere in modo onesto e completo i principi e valori della Fondazione stessa.

La Fondazione si impegna a rendere pubbliche quelle informazioni utili alla piena comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e dei programmi futuri così come descritto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

ARTICOLO 18

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

La Fondazione valuta regolarmente l'efficacia dei suoi programmi ed ha messo in atto meccanismi volti ad assicurare che l'esperienza accumulata nel corso delle proprie attività contribuisca a migliorare lo svolgimento dei programmi futuri.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Ogni aggiornamento dello stesso verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e reso immediatamente accessibile al pubblico attraverso l'inserimento nel sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".